

STATUTO

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1 (Denominazione, sede, territorio e durata)

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "CORPO VOLONTARIO PER LA SICUREZZA TERRITORIALE Organizzazione di Volontariato" o, in forma breve, "CORPO VOLONTARIO PER LA SICUREZZA TERRITORIALE ODV", d'ora in avanti denominata Organizzazione.

L'Organizzazione assume nella sua denominazione la dicitura "Organizzazione di Volontariato" ovvero l'acronimo "ODV", previa iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Organizzazione si qualifica "Ente del Terzo Settore", ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, l'Organizzazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Pianoro (BO).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Organizzazione, che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Organizzazione opera sul territorio della provincia di Bologna, di quello regionale ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei e internazionali.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Titolo II

Principi associativi, finalità e oggetto

Art. 2 (Principi associativi fondamentali)

L'Organizzazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Organizzazione intende perseguire, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Organizzazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività dell'Organizzazione si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 (Finalità, attività e convenzioni)

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Organizzazione esercita una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) protezione civile ai sensi del decreto legislativo n.1 del 2018 e successive modificazioni;

Luca Amaldi

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;

c) soccorso tecnico in emergenza e sostegno alle attività dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alla legge vigente e alle norme attuative;

f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Può svolgere, inoltre, ogni attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Organizzazione può svolgere attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, individuate dal Consiglio Direttivo e da esso disciplinate.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Organizzazione può stipulare convenzioni con il Comune o con altri Enti e/o associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri Enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Organizzazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 4 (Volontariato e lavoro retribuito)

Le attività principali o quelle a esse direttamente connesse, sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 d.lgs. 117/2017. Sono vietati in ogni caso i rimborsi di tipo forfetario.

Daniela Debb

Michele Aruffini

Giulia Squardi
Luca Caut
L. C.
Saverio

Ogni forma di rapporto economico con l'Organizzazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione, è incompatibile con la qualità di Socio.

L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III Soci e rapporto associativo

Art. 5 (Ammissione ed esclusione)

Possono essere Soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni, senza distinzione alcuna, che ne condividano le finalità e si impegnino al rispetto del presente statuto e dei regolamenti.

I soggetti collettivi possono essere nominati Soci come stabilito dall'art.6 del presente statuto.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato entro tre mesi dalla data di presentazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro dei Soci, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante Socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I Soci cessano di appartenere all'Organizzazione per :

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) non avere effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del Socio è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei Soci, che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

Art. 6 (Categorie dei Soci)

I Soci si distinguono in:

- 1) Soci fondatori;
- 2) Soci ordinari;
- 3) Soci onorari.

Il Socio fondatore ha sottoscritto l'atto costitutivo. Da quel momento è equiparato al Socio ordinario.

Il Socio ordinario è colui il quale presta attività di Volontario: condividendo gli scopi associativi di cui all'art. 3, mette a disposizione della collettività, in modo gratuito, tramite l'Organizzazione, una parte del proprio tempo; si prodiga con iniziativa, disciplina, spirito sociale nell'eseguire e compiere quanto viene richiesto dagli organi statutari per realizzare i predetti scopi. Deve versare annualmente la quota associativa.

Il Socio onorario non presta attività di Volontario ed è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in quanto distintosi per particolari e meritorie prestazioni in favore dell'Organizzazione. Non versa alcuna quota associativa. Può essere un soggetto collettivo.

Modulo Amministrativo

Ai Soci ordinari vengono consegnati una tessera associativa e un tesserino di riconoscimento.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Non è ammessa la categoria di Soci temporanei.

Art.7 (Sostenitori)

Il Sostenitore è colui il quale non presta attività di Volontario (tranne casi eccezionali approvati dal Consiglio Direttivo), ma sostiene economicamente l'Organizzazione con un contributo minimo annuale, determinato congiuntamente alla quota associativa ordinaria. Può partecipare alle assemblee in qualità di invitato, con possibilità di contribuire al confronto e al dibattito.

Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)

I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Organizzazione;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della normativa vigente.
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- g) concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- h) votare in Assemblea, personalmente o tramite un delegato, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci. I Soci hanno diritto a un singolo voto. Lo stesso vale anche nel caso di soggetti collettivi, qualsiasi sia la dimensione del loro corpo sociale.

I Soci dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) partecipare e svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

Titolo IV

Ordinamento interno e Organi sociali

Art. 9 (Ordinamento interno)

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche ed effettività del rapporto associativo.

Art. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;

Mirko Anelli

Giulia Ripanti
Andrea
And
De Luca
Severino

David Deib

d) Organo di Controllo (eventuale);

e) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, a eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 (L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona delegata dal Consiglio Direttivo. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro Soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o a richiesta di almeno un decimo dei Soci. In quest'ultimo caso il Presidente provvede alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

I Soci possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante i mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i Soci.

Art. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha il compito di:

- a) stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio;
- e) stabilire le quote associative per l'anno successivo;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione dei Soci in caso di ricorso;
- h) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- i) deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto;
- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) nominare la Commissione Elettorale per l'elezione degli organi sociali di cui all'art. 9;

- n) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- o) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore di un massimo di una delega.

E' ammessa l'espressione del voto per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota e al contempo garantire la segretezza del voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Si rimanda al regolamento elettorale per le specifiche procedure in merito.

Art. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Organizzazione, la governa e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- a) eleggere al suo interno, alla prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Presidente, Vicepresidente e Segretario devono essere cariche disgiunte.
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Organizzazione o a essa affidati;
- i) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti dispari che va da tre a nove, eletti dall'Assemblea tra i Soci, per la durata di quattro anni.

Al Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Michèle Amalthea

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche per e-mail, con un preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli 3 membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi membri. La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire anche per via telematica.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica (salvo casi di comprovata impossibilità valutati dal Consiglio stesso). Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o, in assenza, procedendo all'elezione dei membri mancanti in ottemperanza al regolamento elettorale deliberato dall'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuita agli amministratori è generale. Le limitazioni di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 (Il Presidente)

Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci dell'Organizzazione, almeno una volta all'anno, e del Consiglio Direttivo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del rinnovato organo di amministrazione.

Art. 17 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 (Il Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, entro sette giorni dall'adunanza cui si riferiscono, e li firma unitamente al Presidente.

Inoltre compila il libro dei Soci e il libro dei Volontari, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi.

Art. 19 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere provvede alla compilazione dei libri contabili, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi.

Paolo De

Giulia

Antonio

Luca

Roberto

Marco

Stefano

Michele

Agisce per una corretta amministrazione del patrimonio dell'Organizzazione in ottemperanza al presente statuto.

Predisporre per conto del Consiglio Direttivo, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con idonea relazione contabile.

Si impegna all'aggiornamento degli inventari.

Art. 20 (L'Organo di Controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d.lgs. 117/2017;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività diverse ai sensi dell' art. 6 d.lgs. 117/2017
- f) proventi da raccolte fondi ai sensi dell' art. 7 d.lgs. 117/2017
- g) rimborsi da convenzioni ai sensi dell' art. 56 comma 1 d.lgs. 117/2017
- h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Organizzazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017

Art. 23 (I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai Soci.

Art. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. L'Organizzazione ha anche l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al d.lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di maggio successivo all'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Viene reso disponibile ai Soci almeno quindici giorni prima della presentazione al voto dell'Assemblea. Dopo l'approvazione in Assemblea il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Art. 26 (Bilancio sociale)

Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il bilancio sociale è depositato presso il RUNTS ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 28 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di cui il volontario è Socio e tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 29 (Personale retribuito)

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dagli artt. 16, 17 e 33 d.lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

Art. 30 (Libri sociali obbligatori)

L'Organizzazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro dei Soci o aderenti;
- b) il libro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui al punto a), b) e c) del presente articolo sono tenuti a cura del Segretario. I libri di cui alla lettera d) del presente articolo sono tenuti a carico dell'organo cui si riferiscono. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso che siano conservati presso professionisti di cui l'Organizzazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata e autorizzata dall'organo competente. Tale organo deve evadere la richiesta entro trenta giorni dalla ricezione.

Art. 31 (Assicurazioni)

Coloro che prestano attività di volontariato, in seno all'Organizzazione, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell' art. 18 del d.lgs. 117/2017.

Le assicurazioni relative alle responsabilità degli amministratori, in quanto associazione non riconosciuta, sono a carico dell'Organizzazione.

Art. 32 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio di cui all'art. 45 del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Art. 33 (Statuto e regolamento)

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto.

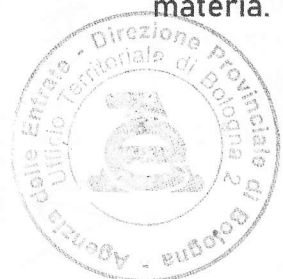
L'Assemblea dei Soci delibera ed aggiorna gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 34 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 35 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 06/08/2022 Serie 3 2244
Pagato € 0,00
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ciro Caffaro